

Omissis

Svolgimento del processo

C.P. ricorre avverso la sentenza, in data 5 marzo 2014, della Corte d'appello di Genova, con cui è stata confermata la condanna per il reato di cui all'art. 648 cpv. c.p. e per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., e chiedendone l'annullamento, lamenta:

a) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) per inosservanza dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e dell'art. 181 cod. proc. pen., artt. 24 e 111 Cost., e art. 6 C.E.D.U. Assenza di motivazione.

Il ricorrente lamenta che il processo sia stato trattato prima dell'orario prefissato nella precedente udienza di rinvio, tanto che la sentenza è stata pronunciata alle ore 10.30, orario fissato in realtà per la celebrazione del processo. Tale circostanza avrebbe inciso sulla possibilità da parte del prevenuto di essere presente all'udienza.

b) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) per inosservanza dell'art. 43 cod. pen. e art. 648 cod. pen., nonché per gli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. Contraddittorietà e manifesta illogicità del provvedimento impugnato.

Il ricorrente lamenta la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati, ed in particolare del reato di ricettazione, per quanto riguarda la provenienza delittuosa della merce, in quanto non vi sarebbe la prova che lo stesso abbia concretamente accettato il rischio della provenienza illecita della merce, non essendo stata acquisita alcuna prova in ordine all'entità del prezzo ed avendo il ricorrente dimostrato il corretto acquisto della fornitura.

c) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza dell'art. 192 e 533 cod. proc. pen. e art. 474 cod. pen. nonché per gli artt. 187 e 194 cod. proc. pen. e art. 474 cod. pen. Motivazione apparente.

Il ricorrente contesta la ritenuta attendibilità del teste Ca., appartenente alla Guardia di Finanza, il quale non avrebbe avuto la necessaria competenza per esprimere valutazione sulla falsità dei marchi.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.

Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione procedurale sollevata con il primo motivo del ricorso. Non vi è alcun elemento da cui dedurre che l'anticipazione di alcuni minuti della celebrazione dell'udienza rispetto all'orario previsto, sia stata causa dell'impossibilità del ricorrente a presenziare, visto che lo stesso non era presente neppure all'ora prevista per l'inizio dell'udienza quando è stato letto il dispositivo, né ha segnalato la sua presenza al giudice precedente successivamente. In ogni caso l'avv.to

difensore non ha sollevato alcuna eccezione sul punto per cui ogni ipotetica nullità di natura intermedia deve ritenersi sanata.

Nel merito, osserva il collegio, i motivi, già proposti in appello, possono essere trattati unitariamente.

Rileva la Corte che in apparenza si deduce un complessivo vizio della motivazione ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente, in particolare per ciò che riguarda l'elemento soggettivo dei due reati contestati; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n 12/2000, Jakani, rv 216260) anche in considerazione della pacifica giurisprudenza che consente il concorso tra le due fattispecie criminose (Cass., sez. un., 9 maggio 2001, Ndiaye, C.E.D. Cass., n. 238771). In particolare le valutazioni espresse in ordine all'entità del prezzo, all'attendibilità della deposizione del teste c. in ordine alla contraffazione dei marchi, la lunga esperienza nel settore commerciale vantata dal ricorrente, appaiono esenti da cesure logico - giuridiche e aderenti al costante orientamento giurisprudenziale.

Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va pertanto rigettata l'impugnazione.

Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2014.